



Manovra economica, tutele contrattuali, previdenziali e ordinamentali per il recupero del potere d'acquisto della retribuzione

Come è noto, l'incessante azione del Siulp diretta ad individuare sia le risorse sia i percorsi economici finalizzati al rinnovo del contratto delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, ha determinato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione dello scorso 16 ottobre, ha approvato un decreto-legge che introduce alcune misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Tale provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, numero 244 del 18 ottobre 2023. Detto decreto-legge, n. 145, ha statuito, accogliendo proprio le istanze del Siulp, in relazione al recupero inflattivo della retribuzione, all'articolo 3 in materia di "Anticipo rinnovo contratti pubblici", la previsione in particolare che nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo, relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la vacanza contrattuale, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Agli oneri derivanti dal comma 1, quindi dalla rivalutazione della vacanza contrattuale, sono valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, ovvero 2 miliardi di euro. A tale somma si provvede ai sensi dell'articolo 23 del decreto

SOMMARIO

- Manovra economica, tutele contrattuali, previdenziali e ordinamentali per il recupero del potere d'acquisto della retribuzione
- Convertito in legge il Decreto Giustizia
- Liquidazione dei 6 scatti aggiuntivi sul trattamento di fine servizio
- Commissione provinciale per gli alloggi riservati al personale delle Forze dell'ordine
- CPR Macomer - utilizzo dispositivi di contenimento durante gli accompagnamenti degli stranieri. Richiesta di intervento urgente
- Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti

legge 145/2023.

Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. Una risposta legata ad una scelta di recupero dell'inflazione in modo da rinforzare il potere d'acquisto dei salari dei lavoratori.

Vi è di più.

Il Siulp attraverso una costante e fervida attività politica, di cui gli interlocutori principali sono stati il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia ha creato le condizioni per essere ascoltato dal Premier Meloni. Il Presidente Meloni non solo ha accolto la richiesta, convocando il Sindacato per il giorno 8 novembre, ma ha anche fissato per il giorno 9 novembre un Consiglio dei Ministri dedicato al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Sicuramente l'azione del Siulp non si arresta, ma proseguirà sia per individuare anche fondi per la previdenza dedicata sia per ottenere provvedimenti per sostenere interventi mirati allo sviluppo delle aspettative delle progressioni di carriera, attraverso nuovi concorsi interni, e all'attuazione di norme per definire le modifiche del regolamento di servizio e di disciplina. Parimenti, il Siulp, ha già sollecitato il Ministro e il Dipartimento della PS per la definizione del nuovo accordo nazionale quadro.

Tornado ai meri aspetti economici e cercando di chiarire alcuni punti di domanda inerente la vacanza contrattuale e al totale delle somme che saranno percepiti, riportiamo, come esempio, la vacanza contrattuale di un ispettore di polizia, pari a 10 euro lordi al mese, applicando la norma approvata dobbiamo moltiplicare la vacanza per 13 mensilità per poi moltiplicare la somma ottenuta per il valore di 6,7 ottenendo, in definitiva, per il solo esempio in questione, la somma di 871 euro lordi. Tale cifra dovrebbe essere erogata nel mese di dicembre, salvo ritardi. Tuttavia, se il pagamento dovesse avvenire nel mese di dicembre la tassazione sarebbe quella prevista, mentre se il pagamento dovesse avvenire, ad esempio, dal mese di gennaio 2024 in poi la tassazione sarebbe quella separata con un incremento del valore nominale rispetto a quello lordo.

Con la tabella che riportiamo a seguire, si evidenziano tutte le posizioni con il relativo importo.

Dall'attenta lettura della norma, tuttavia, si individua che dal mese di gennaio 2024 la vacanza contrattuale ritornerà ad essere, tornando al caso esaminato come esempio, di 10 euro lordi al mese sempre per la qualifica di Ispettore, considerato che l'aumento previsto del 6,7 volte l'importo percepito, in via straordinaria, è stato già anticipato con il meccanismo.

Chiaramente tale somma concorrerà alla formazione del reddito, con possibile incidenza sulle aliquote massima e media e pertanto con l'eventuale sfioramento delle aliquote.

Pertanto, in conseguenza di quanto sopra, il personale della Polizia di Stato percepirà, ragionevolmente il prossimo mese di dicembre 2023, i seguenti importi lordi:

QUALIFICA	Indennità Vacanza Contrattuale mensile (in euro) dal 1° luglio 2022 - 0,50% stipendi tabellari	Indennità Vacanza Contrattuale (in euro) per 13 mensilità dal 1° luglio 2023	Coefficiente	Importo Lordo ANTICIPO rinnovo contratto
COMMISSARIO CAPO	11,49	145,21	6,7	1.000,779
COMMISSARIO	11,29	142,74	6,7	983,359
VICE COMMISSARIO	10,44	131,95	6,7	909,324
SOSTITUTO COMM. "COORD."	11,29	142,74	6,7	983,359
SOSTITUTO COMMISSARIO	10,95	138,45	6,7	953,745
ISPETTORE SUPS 8 ANNI QUAL.	10,68	135,07	6,7	930,228
ISPETTORE SUPERIORE	10,49	132,6	6,7	913,679
ISPETTORE CAPO CON 10 ANNI	10,49	132,6	6,7	913,679
ISPETTORE CAPO	10,19	128,7	6,7	887,549
ISPETTORE	10,00	126,36	6,7	871
VICE ISPETTORE	9,52	120,25	6,7	829,192
SOVR. CAPO "COORDINATORE"	10,00	126,36	6,7	871
SOVR. CAPO + 4 ANNI QLF	9,60	121,29	6,7	836,16
SOVRINTENDENTE CAPO	9,48	119,86	6,7	825,708
SOVRINTENDENTE	9,27	117,13	6,7	807,417
VICE SOVRINTENDENTE	8,91	112,58	6,7	776,061
ASS. CAPO "COORDINATORE"	9,27	117,13	6,7	807,417
ASS. CAPO + 5 ANNI QLF	8,93	112,84	6,7	777,803
ASSISTENTE CAPO	8,89	112,32	6,7	774,319
ASSISTENTE	8,55	108,03	6,7	744,705
AGENTE SCELTO	8,28	104,65	6,7	721,188
AGENTE	8,03	101,53	6,7	699,413

Inoltre, sempre per sintetizzare alcuni momenti di negoziazione contrattuale sotto il profilo politico, il Siulp attraverso una rivendicazione a sostegno dei redditi più bassi, si è adoperato affinché anche per l'anno 2024 fosse confermato il taglio del cuneo fiscale già attuato nel corso del 2023 anche se, più precisamente, dobbiamo sottolineare che si tratta di un esonero contributivo parziale.

Si precisa, infatti, che per l'anno 2023, più precisamente per i periodi da gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023, al fine di sostenere anche il potere d'acquisto e le retribuzioni dei lavoratori del nostro comparto, la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, comma 281, Legge 197/2022, ha introdotto un esonero contributivo del 2% per i redditi fino a € 35.000 e del 3% per i redditi fino a € 25.000. Come sappiamo le regole per il 2023 prevedono che l'agevolazione si applichi alla quota di contributi a carico del dipendente in base alle risultanze economiche previste in busta paga, ossia nella misura del 2%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di € 2.692; nella misura del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di € 1.923. Entrambi gli importi sono lordi.

La retribuzione di riferimento è parametrata su base mensile per tredici mensilità con soglie maggiorate del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

IL Siulp proprio per cercare di recuperare la differenza economica prodotta dall'attuale livello di inflazione, ha sostenuto il taglio delle aliquote contributive che è stato poi rafforzato dall'art. 39 del decreto legge 48/2023 convertito in legge numero 85/2023, che le ha elevate rispettivamente al 6 e al 7% dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, lasciando immutate le soglie di retribuzione mensile imponibile ma senza effetti sulla tredicesima mensilità.

Nell'ambito delle fasi di negoziazione, concertazione e contrattazione continueremo la nostra opera per individuare percorsi per poter dare ad un collega, in esecuzione del nostro *mantra*, quanto è più possibile, nel minor tempo possibile, per più tempo possibile.

Sarà chiesto anche un intervento normativo a sostegno della nostra professione atteso il drammatico report circa le aggressioni che ogni giorno sono subite dalle donne e dagli uomini in uniforme. Un reato specifico con una sanzione certa ed immediata, nonché con la previsione accessoria del pagamento anche di una sanzione economica. Chiederemo anche un investimento, nel tempo, per migliorare i luoghi di lavoro ma anche di verificare le condizioni attuative di una politica alloggiativa per i colleghi in modo che possano poi riscattare, ad esempio, a prezzi agevolati l'abitazione.

Questo per ora, in sintesi, e non certamente esaustivo, è l'odierno panorama rivendicativo che ci vede impegnati.

In aggiunta, illustriamo la situazione per i concorsi interni:

VICE COMMISSARIO

A seguito delle continue sollecitazioni che il Siulp ha operato sui competenti uffici dell'Amministrazione, affinché fossero rispettate le norme previste dal riordino in merito ai concorsi, entro il prossimo mese di dicembre sarà pubblicato il bando relativo al concorso per circa 160/180 Vice Commissari della Polizia di Stato, di cui il 50% riservato agli interni.

VICE ISPETTORI

I posti relativi alle vacanze nel ruolo al triennio 2020-2022 si aggirano intorno a 1400 unità, di cui il settanta per cento riservato ai colleghi già appartenenti al ruolo dei sovrintendenti (circa 200 per il 2020, 340 per il 2021 e 160 per il 2022), e il trenta per cento a tutto il personale che espleta funzioni di polizia (circa 98 per il 2020, 150 per il 2021 e 160/165 per il 2022).

Si ribadisce che i numeri delle vacanze vanno poi attualizzate alla data del bando. Ad oggi, per precisione, tra i criteri previsti, esiste già la previsione di un punteggio per coloro che hanno avuto la promozione per merito straordinario. Tuttavia, la valorizzazione della mancata retrodatazione della promozione per merito straordinario è un elemento sul tavolo del confronto, ma che ad oggi non risulta ancora definito.

SOVRINTENDENTI

Entro il mese di dicembre, atteso che a luglio 2023 è stata determinata la procedura per l'aliquota riservata a merito comparativo per il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 2020. Dovrebbe dunque essere messo a bando, a questo punto, la parte concorsuale riservata al 30 per cento. Restano da espletarsi ancora, ad oggi, due concorsi con le medesime procedure per le annualità 2021 e 2022 per le quali risulterebbe una vacanza nel ruolo per circa 4300 unità in totale per il 2021 e 1300 circa per il 2022. Questo presuppone che, entro la fine dell'anno, i posti disponibili sono circa 3950 da destinare al 70 per cento con procedura concorsuale con metodo comparativo e circa 1430 unità relative al restante 30 per cento delle vacanze complessive per il triennio 2020-2022. Su tale punto ricordiamo che il Siulp, grazie al decreto ottenuto sulla semplificazione concorsuale, ha chiesto all'amministrazione una procedura semplificata e l'accorpamento dei concorsi in un unico decreto salvaguardando le diverse annualità.

Quanto premesso a testimonianza dell'impegno del Siulp per l'effettiva carriera aperta dalla base, nonché per la valorizzazione dell'anzianità acquisita ma anche della meritocrazia e del riconoscimento dei titoli di studio, considerate le opportunità che devono essere necessariamente riservate anche ai giovani colleghi.

Chiederemo uno specifico incontro per poter discutere dei tempi di formazione e dell'aggiornamento dei programmi in modo tale da garantire una preparazione vicina ai reali compiti operativi.



**Tribuna**
LA RIVOLUZIONE È QUI
I CODICI LA TRIBUNA SI AGGIORNANO
DA SOLI OGNI GIORNO

Luigi Alibrandi e Piermaria Corso
**CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE
e leggi complementari per le Forze dell'Ordine**
Edizione 2023 - euro 23,00 a copia sino ad esaurimento scorte

L'Opera è aggiornata con:
il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante modifiche alla disciplina transitoria della riforma Cartabia e al Codice delle leggi antimafia;
la L. 24 maggio 2023, n. 60, correttivo alla riforma Cartabia in materia di norme sulla procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza;
la L. 5 maggio 2023, n. 50, di conversione, con modificazioni, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (c.d. Decreto Cutro) recante numerose e significative modifiche in materia di immigrazione;
la L. 26 maggio 2023, n. 56, recante modifiche al Codice penale in materia di violenza nei confronti del personale sanitario.

Come acquistare
Le prenotazioni dovranno essere raccolte a cura delle Segreterie Territoriali e successivamente inviate alla seguente mail: f.rocca@latribuna.it



Convertito in legge il Decreto Giustizia



Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del, 9 ottobre 2023, è stata pubblicata la legge 9 ottobre 2023, n. 137 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

Il decreto-legge n. 105 del 2023, nel testo risultante dalla conversione in legge, consta di 16 articoli, ripartiti in 9 Capi. Di particolare interesse sono le disposizioni del Capo

I (articoli 1- 2-bis) in materia penale.

L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

Il provvedimento estende il regime degli ascolti per i reati associativi di mafia (più flessibile soprattutto quanto a presupposti per l'autorizzazione) a tutti i procedimenti per reati commessi avvalendosi del metodo mafioso e rivede sul piano organizzativo tutto il sistema degli ascolti, proponendo la realizzazione di strutture infradistrettuali in grado di coniugare aggiornamento tecnologico e tutela della riservatezza.

Viene, inoltre, prevista la limitazione della trascrizione, nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria, solo al contenuto rilevante delle intercettazioni, anche per dimostrare l'innocenza dell'indagato.

Quanto al tema delle intercettazioni attraverso trojan, il testo prevede che il gip dovrà esporre con «autonoma valutazione» e «in concreto» le ragioni che rendono necessario, per le indagini, l'utilizzo del captatore.

Viene, infine, modificato il regime dell'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. Tornando alla normativa antecedente il 2019 si dispone che i risultati delle intercettazioni possano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali l'intercettazione è stata disposta, soltanto se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Stabilito l'obbligo per il pubblico ministero di indicare nel dettaglio il costo sostenuto per le operazioni di ascolto.

L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali, l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.

L'articolo 2-bis, è dedicato all'implementazione del contrasto alla criminalità informatica e alla cybersicurezza. Sono integrati i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo, da un lato, l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, nonché un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici (commi 1 e 2). Inoltre, vengono estesi i poteri e le prerogative conferiti al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di

procedura penale, anche ai procedimenti riguardanti taluni gravi delitti di criminalità informatica (commi 3, 4, lettere b) e c), 5 e 6).

Dal punto di vista del diritto sostanziale, il decreto trasforma l'abbandono di rifiuti da illecito amministrativo in contravvenzione (ammenda da 1.000 a 10.000 euro), estendendo la lista dei delitti per i quali, in caso di condanna o patteggiamento, è possibile la dei beni dei quali la persona interessata non può giustificare la provenienza (inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti).

Si ha, poi, un rafforzamento della risposta penale agli incendi.

In particolare, l'articolo 6 apporta alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'articolo 423-bis del Codice penale, aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto. Prevista quale pena accessoria alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di 5 anni.

Liquidazione dei 6 scatti aggiuntivi sul trattamento di fine servizio



Sul [numero 28 del 14 Luglio 2023](#) di questo notiziario, dopo aver riassunto il quadro giurisprudenziale in tema di attribuzione dei sei scatti stipendiali aggiuntivi sul TFS previsti dall'art. 6 bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, come introdotto dall'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, avevamo reso noto che l'INPS, attraverso alcune sue strutture territoriali, aveva comunicato che in relazione alla sentenza del Consiglio

di Stato n. 2833 del 20 marzo 2023, sarebbe stata emanata una circolare con la quale, su parere conforme dei ministeri vigilanti, sarebbero impartite istruzioni operative per adeguare al "decisum" l'attività di liquidazione e riliquidazione del TFS a favore del personale appartenente alle forze di Polizia a ordinamento civile e militare.

Con nota del 5 ottobre 2023 Il MEF in riferimento a una espressa richiesta di parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, relativo alla possibilità di riconoscere, sulla base della recente giurisprudenza del consiglio di stato, in favore del personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare che cessa dal servizio a domanda, il beneficio della inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, ha rappresentato, dopo aver acquisito il parere del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che l'adozione di provvedimenti più favorevoli per gli interessati comporterebbe nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, secondo il Ministero dell'economia e finanze, l'estensione del beneficio economico non può prescindere dalla adozione di un apposito intervento normativo che ne chiarisca l'estensione, indicando la esatta quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Al momento, dunque, resta solo la possibilità di ricorrere per veder riconosciuto il beneficio in argomento.

Commissione provinciale per gli alloggi riservati al personale delle Forze dell'ordine



Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 10 ottobre dalla Segreteria Nazionale:

"L'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1954, n. 1406, prevede che una speciale Commissione, avente sede presso le prefetture, disciplini le assegnazioni degli alloggi da concedere in locazione al personale delle Forze dell'ordine.

Secondo i criteri fissati dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale datato 1° giugno 1984, afferente la materia, per la Polizia di Stato sono demandate a partecipare a tale consesso le rappresentanze del personale, in attività di servizio, determinate in: un rappresentante appartenente al ruolo dei Commissari o al ruolo degli Ispettori, un rappresentante scelto tra gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed uno tra gli appartenenti al ruolo degli Agenti e degli Assistenti.

Il successivo articolo 2, del richiamato decreto, sancisce che i rappresentanti del personale della Polizia di Stato – di cui al precedente art.1 - debbano essere nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nell'ambito provinciale.

Attesa l'esigenza di procedere all'aggiornamento della composizione dell'organismo in argomento, le prefetture stanno incalzando le segreterie provinciali del SIULP, e di alcune altre organizzazioni sindacali, per la designazione del proprio rappresentante.

La questione, tuttavia, si sta prestando a molteplici interpretazioni tra loro incongruenti, sia da parte dell'Amministrazione sia da parte di taluni rappresentanti del personale, ragion per cui la costituzione e l'operatività delle commissioni provinciali deputate a deliberare in materia sono di fatto interrotte. La sempre più stringente esigenza alloggiativa e le difficoltà ad essa connesse che colpiscono in maniera diretta il personale della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, non permette di indugiare ulteriormente. Si chiede, dunque, di chiarire quali rappresentanze sindacali siano titolate a esprimere il proprio componente e a quali criteri attenersi per la designazione del rappresentante dei vari ruoli (Commissari/Ispettori – Sovrintendenti – Assistenti Agenti), anche in ossequio all'innovazione normativa intervenuta riguardo la modifica all'articolo 83 della Legge 121/81.

Tutto ciò premesso, appare oltremodo chiarificatrice, ai fini dell'individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi titolati a designare i componenti per la predetta commissione, la circolare dell'Amministrazione relativa all'individuazione dei componenti per i consigli di disciplina, nella parte in cui ha chiarito in maniera incontrovertibile che la maggiore rappresentatività a livello locale non può essere comunque disgiunta a prescindere da quella nazionale.

Ne consegue pertanto, a parere del SIULP, che l'Amministrazione, così come per i Consigli provinciali di disciplina, emani una circolare nella quale ribadisca che, anche per le commissioni di cui trattasi, vale il principio generale secondo il quale la rappresentatività provinciale deve essere collegata a quelle in ambito nazionale, senza la quale, ovviamente, se un'organizzazione, pur essendo la più rappresentativa in ambito provinciale, ma non rappresentativa a livello nazionale, essa non può esprimere i componenti per la suddetta commissione.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, sottolineando l'urgenza, si inviano distinti saluti".

CPR Macomer - utilizzo dispositivi di contenimento durante gli accompagnamenti degli stranieri. Richiesta di intervento urgente



Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 10 ottobre dalla Segreteria Nazionale:

"La Segreteria Provinciale del SIULP di Nuoro ha segnalato una situazione che riguarda la sicurezza degli operatori di Polizia impiegati negli accompagnamenti degli stranieri ospiti dei Centri di Permanenza e Rimpatrio, comune anche al resto del territorio.

L'innalzamento dei flussi migratori e l'accelerazione delle procedure per i rimpatri, hanno generato l'incremento dei servizi di accompagnamento e spostamento di persone nell'ambito dei CPR, durante le quali gli stranieri tentano rocambolesche azioni di ogni genere, pur di eludere il controllo dei poliziotti e fuggire.

Si assiste, ordinariamente, a scenari di inseguimenti con i mezzi di servizio e a piedi, a veri e propri "placcaggi". Sequenze che, oltretutto, non di rado vengono postate sui social media da chi si trova ad assistere alle suddette operazioni e che molto spesso si prestano a strumentali e polemiche dei tanti che hanno maturato esperienza in materia di sicurezza dalle poltrone dei talk-show televisivi.

Il recente innalzamento della durata del "trattenimento" nei CPR sino a 18 mesi, non contribuirà ad allentare le tensioni. Al contrario, lo sconforto delle persone, che pur non essendo formalmente in stato di detenzione sono comunque ristretti con privazioni analoghe, si manifesterà in maniera sempre più energica ed evidente.

La nostra attenzione, tuttavia, vuol concentrarsi sulla sicurezza degli operatori chiamati a svolgere tali servizi di accompagnamento ed evitare che si giunga a conseguenze gravi.

Attualmente, lo stato di trattenimento sembrerebbe non consentire agli operatori di Polizia di adottare strumenti di contenimento in maniera preventiva, né per la tutela della incolumità dei poliziotti, né per la tutela dei trattenuti, né per la salvaguardia di civili che potrebbero trovarsi coinvolti.

Gli stranieri ospitati nei Centri di permanenza non sono in stato di arresto o di fermo, ma sono comunque "trattenuti" con provvedimento del Questore. Uno status di "detenzione amministrativa" che permane per tutto il tempo necessario all'identificazione ed all'organizzazione della successiva espulsione.

La maggior parte delle volte i "trattenuti" che si rendono protagonisti delle predette azioni, sono uomini che hanno poco da perdere e che in un recente passato, per disperazione o perché vittime di altre situazioni, non hanno esitato a rischiare la loro vita nel tentativo di giungere in Europa. Tra questi, ovviamente, ci sono anche soggetti in attesa di espulsione, poiché responsabili di diversi reati, e quindi, non avendo nulla da perdere rischiano il tutto per tutto nel tentativo di fuga.

Ecco perché per molti ospiti dei CPR l'unico modo per evitare l'espulsione è l'evasione prima di essere reimbarcati per il paese di provenienza. La probabilità che queste persone tentino di far perdere le loro tracce ogni qualvolta queste persone si trovano fuori dalle mura dei Centri per essere sottoposti a visite o udienze, è elevatissima.

Proporzionalmente ai tentativi di allontanamento, si innalzano anche i rischi sotto l'aspetto dell'incolumità fisica che corrono gli operatori di polizia addetti agli accompagnamenti e alla vigilanza. Rischio che in troppe circostanze viene fatto seguire dalle contestazioni disciplinari che alcuni dirigenti ritengono di dover azionare e che, nella maggior parte dei casi, non tengono

conto del fatto che i colleghi non dispongono dei mezzi di contenimento necessari a prevenire tale fenomeno.

Siccome, gli stranieri "trattenuti", anche se non detenuti - come detto anche in premessa - sono assoggettati a limitazioni della libertà personale sotto forma di "detenzione amministrativa", e gli episodi in cui si registrano delle fughe di stranieri sono oramai numerosi e forieri di risvolti disciplinari per i colleghi, si ravvisa la necessità di ricevere specifiche istruzioni da adottare in occasione dei suddetti spostamenti.

In particolare, per continuare ad operare nei suddetti contesti, è necessario chiarire se, quando, e come eventualmente possono essere utilizzati gli strumenti di contenimento, quali le fascette di sicurezza, e in quali casi, inoltre, possono essere utilizzate le manette di sicurezza.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, l'occasione è gradita per inviare distinti saluti".

Congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti



Il D.lgs n. 105/2022, all'articolo 10, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, introdotti dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 1, lettera c), ha aggiunto, nel Capo IV del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità (D.lgs 26 marzo 2001, n. 151), l'articolo 27-bis per disciplinare il "Congedo di paternità obbligatorio", rinominando il congedo di paternità di cui al successivo articolo 28 del T.U. "Congedo di paternità

alternativo".

Il nuovo congedo di paternità obbligatorio sostituisce, quindi, il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, abrogati dall'entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022.

Il nuovo articolo 27-bis dispone che "I padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, **si astiene dal lavoro** per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio". Il congedo di paternità obbligatorio è dunque fruibile nelle sole giornate lavorative. Direttive applicative sull'Istituto sono state emanate dall'INPS con la Circolare n. 122 del 27-10-2022.

La normativa riconosce il diritto dei padri lavoratori dipendenti di fruire di dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla data del parto. Il congedo spetta anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche.

Per quel che concerne il trattamento economico, l'indennità di congedo di paternità obbligatorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni è erogata direttamente dalle proprie Amministrazioni datrici di lavoro, in base alla generale disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del T.U., secondo cui le indennità di cui al T.U. "corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali" (Circolare Inps n. 122 del 27-10-2022).

I periodi di congedo di paternità obbligatorio sono coperti da contribuzione figurativa, che viene accreditata secondo quanto previsto dall'articolo 25 del T.U. e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Il **parto prematuro** (nei due mesi antecedenti la data presunta del parto) o fortemente prematuro (prima dei due mesi antecedenti la data presunta del parto) comporta la fisiologica riduzione dell'arco temporale di fruizione del congedo di paternità obbligatorio prima del parto,

rimanendo, comunque, invariato l'arco temporale dei cinque mesi successivi al parto entro cui fruire del congedo.

Nel caso di **parto plurimo** al padre lavoratore dipendente spettano 20 giorni di congedo di paternità obbligatorio, a prescindere dal numero di figli nati.

Per quel che concerne la **compatibilità con altri benefici**, il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta fruendo del congedo di maternità.

Il congedo di paternità obbligatorio è altresì compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre), ma non nelle stesse giornate.

In **caso di sovrapposizione dei periodi**, prevale la fruizione del congedo di paternità alternativo. In tali casi, infatti, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito dopo il congedo di paternità alternativo e, nel solo caso in cui la fruizione di quest'ultimo si protragga fino o oltre i 5 mesi dalla nascita, il congedo di paternità obbligatorio deve essere fruito, senza soluzione di continuità con quello alternativo, per un numero di giorni lavorativi pari al numero di giornate non ancora fruito.

Il congedo è fruibile anche in **caso di morte perinatale del figlio**, ossia nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso) o nel caso di decesso del figlio nei primi ventotto giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). In quest'ultimo caso il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.

In **caso di adozione o affidamento** la norma prevede che il diritto a fruire dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.

In caso di adozione nazionale, i periodi di astensione dal lavoro possono essere fruiti dopo l'ingresso in famiglia del minore ed entro i cinque mesi successivi. Nel caso di adozione internazionale, invece, i predetti periodi possono essere fruiti dal padre anche prima dell'ingresso in Italia del minore, analogamente a quanto previsto per il congedo di maternità, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva, purché l'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifichi la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore padre.

In caso di affidamento o di collocamento temporaneo del minore, il padre affidatario o collocatario si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi successivi l'affidamento o il collocamento.

Per il caso di morte perinatale di minore adottato o affidato, il diritto al congedo di paternità obbligatorio sussiste se il decesso avviene nei ventotto giorni dalla nascita del minore e non dall'ingresso in famiglia o in Italia.

Per quanto concerne le **modalità di esercizio del diritto**, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze".

La fruizione del congedo può essere frazionata a giorni ma non può essere frazionata a ore.

Al fine di garantire il diritto al congedo di paternità obbligatorio, il legislatore ha introdotto nel T.U. anche l'articolo 31-bis, nel quale è disposto che: *"Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27 -bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni"*.